

**COMUNE DI MATERA**

***Polizia Locale***

*Ufficio Traffico*

**Prot. n. 0068158**

**Ord. 281**

**Matera, 29.08.2019**

**Oggetto:** disciplina della circolazione stradale in occasione della manifestazione denominata “Raduno Auto D’epoca 2019” organizzato dall’ASD “Old School Garage”, che avrà luogo il giorno 01 Settembre 2019 nell’area del Paip 2.

**IL DIRIGENTE INCARICATO**

**Premesso** che con nota del 22/10/2018 assunta al Prot. Gen. n. 0079415 del 24.10.2018 , il Sig. Montemurro Antonio, in qualità di presidente pro tempore dell’associazione “ASD OLD SCHOOL GARAGE” Montescaglioso, ha comunicato di aver programmato a Matera un Raduno di veicoli d’epoca ed eventi legati al mondo dei motori, inizialmente previsto per il giorno 26 maggio 2019;

**Vista** la nota assunta al prot. n. 3863/PL/19 del 17/06/2019 con la quale è stato comunicato che l’Associazione Old School Garage, per l’evento in parola programmato per il 26 maggio 2019, come da delibera di G.C. n. 209 del 09.05.2019, già rinviato al 02 giugno 2019, ha richiesto un ulteriore rinvio al mese di settembre, riservandosi di comunicare la data precisa;

**Vista** la nota del 24 giugno 2019 assunta al prot. gen. n. 0050783/82019 del 25 giugno 2019 con la quale il Presidente dell’associazione Old School Garage ha comunicato che la manifestazione avrà luogo il giorno 01 settembre 2019;

**Tenuto conto** che la manifestazione in oggetto avrà luogo nell’area della zona Paip 2, dove normalmente si svolge il mercato settimanale del sabato, in particolare sarà interessata Via Granulari e le relative aree di sosta latitanti, generalmente occupate dai commercianti del mercato settimanale del sabato;

**Visto** il programma della manifestazione, il piano della sicurezza e gestione dell’evento con relativi stralci planimetrici dei luoghi in cui lo stesso avrà luogo e la polizza assicurativa di RC verso terzi in corso di validità;

**Ritenuto** ai fini della pubblica e privata incolumità adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e i pericoli sia per i partecipanti alla manifestazione sia per la circolazione stradale;

**Visti** gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D.Lgs n.285 del 30.04.1992 e ss.mm.e ii.;

**Visto** il Reg. di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495 del 16.12.1992;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

**Visto** il Decreto Sindacale prot. 470/Pers. del 26.08.2019 con il quale si conferisce in via provvisoria, la responsabilità del Settore Polizia Locale al Dirigente del Settore Gestione del Territorio Ing. Sante LOMURNO;

**ORDINA**

per i motivi in premessa e secondo segnaletica provvisoria il **giorno 1 Settembre 2019, dalle ore 07:30 alle ore 22:00**, l’adozione dei seguenti provvedimenti:

- ***L'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, su Via Granulari, tratto compreso tra Via delle Officine e Via dell'Agricoltura, e area latistante la medesima via;***
- ***L'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nell'area di sosta sottostante Via Granulari e latistante Via Dell'Agricoltura;***
- ***L'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nell'area, generalmente occupata dai commercianti del mercato settimanale del sabato, sottostante Via Granulari e latistante traversa di collegamento tra Via Delle Officine e Via Delle Fiere;***
- ***L'istituzione del divieto di transito su Via Granulari, tratto compreso tra Via Delle Officine e Via dell'Agricoltura.***

Sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli delle forze dell'ordine e i mezzi di soccorso, quelli dell'organizzazione e dei partecipanti alla manifestazione.

Lo svolgimento della manifestazione è subordinata all'adozione, da parte dell'organizzatore, di tutte le cautele e le misure atte a tutelare l'incolumità dei partecipanti dando comunicazione di osservare le norme del C.d.S. prima dell'inizio della manifestazione in parola.

La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta od altri provvedimenti di competenza di altri Enti o di altri Servizi Comunali necessari per lo svolgimento della manifestazione.

L'organizzatore dovrà provvedere, a proprie spese, all'acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, all'assunzione di qualsiasi responsabilità rinveniente dalla realizzazione della predetta iniziativa, tenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione da tutti i danni diretti ed indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in connessione e/o in dipendenza dell'iniziativa in argomento.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente Ordinanza è valida ai soli fini della circolazione veicolare. Gli addetti all'Ufficio Traffico provvederanno all'installazione della relativa segnaletica stradale.

IL DIRIGENTE INCARICATO  
-Ing. Sante LOMURNO-

